

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1868/88 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arak ed il tafia, originari dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) associati alla Comunità economica europea (1988-1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), in particolare gli articoli 3 e 4 dell'allegato V,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'allegato V della decisione 86/283/CEE prevede che il rum, l'arak e il tafia sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali nei limiti di un contingente tariffario comunitario;

considerando che con la decisione 86/47/CEE (2), prorogata con la decisione 86/645/CEE (3), la Comunità ha definito il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con i paesi e territori d'oltremare (PTOM); che questa decisione prevede disposizioni particolari concernenti i dazi contingenziali da applicare, da parte di questi due Stati membri, alle importazioni dei prodotti originari dei PTOM;

considerando che il volume contingenziale annuo deve essere fissato in base ad un quantitativo annuo di base, calcolato in ettolitri di alcole puro e pari al volume delle importazioni effettuate durante il migliore degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentato di un tasso di incremento del 27%; che il periodo contingenziale si estende dal 1° luglio al 30 giugno;

considerando che risulta dalle statistiche comunitarie degli anni 1985, 1986 e 1987 che le maggiori importazioni comunitarie dei prodotti in questione originari dei PTOM sono state effettuate nel 1986 per la quantità pari a 85,91 ettolitri di alcole puro; che pertanto si dovrebbero stabilire il volume del contingente tariffario comunitario a 109,11 ettolitri di alcole puro;

considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'allegato V della decisione 86/283/CEE, conviene tuttavia portare il volume del contingente in questione a 15 000 ettolitri di alcole puro;

considerando che, tenuto conto della reale evoluzione dei mercati dei prodotti di cui trattasi, del fabbisogno degli Stati membri e delle prospettive economiche per il periodo considerato, le percentuali di partecipazione al volume contingenziale possono essere approssimativamente fissate come segue:

Benelux	60
Danimarca	7
Germania	10,8
Grecia	0,2
Spagna	2
Francia	4
Irlanda	4
Italia	2
Portogallo	2
Regno Unito	8;

considerando che è opportuno seguire l'evoluzione delle importazioni di tali prodotti nella Comunità e quindi sorvegliare dette importazioni;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione dei quantitativi attribuiti a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989, i prodotti designati qui di seguito, originari dei PTOM, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingenziale (in hl di alcole puro)	Dazi contingenziale
09.1621	2208 40 10 2208 40 90 2208 90 11 2208 90 19	Rum, arak e tafia	15 000	esenzione

(1) GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 96.

(3) GU n. L 380 del 31. 12. 1986, pag. 66.